

LEGGE 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti.
Vigente al: 5-9-2013

Capo I
SPORT PROFESSIONISTICO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attivita' sportiva

L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma
individuale o collettiva, sia in forma professionistica o
dilettantistica, e' libero.

Art. 2.

Professionismo sportivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi

professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi
ed i preparatori atletici, che esercitano l'attivita' sportiva a titolo
oneroso con carattere di continuita' nell'ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle
federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle
federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI
per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella
professionistica.

Art. 3.

Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola

manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo

carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art. 4.

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola

contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola

compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o,

comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme

contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 5.

Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere

l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi

soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 6.

((Premio di addestramento e formazione tecnica)

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle

Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile.

2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di

tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere

reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.))

Art. 7.

Tutela sanitaria

L'attivita' sportiva professionistica e' svolta sotto controlli

medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro,

l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicitá almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli

accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanita'.

La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura della societa' sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive.

Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attivita' degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8.

Assicurazione contro i rischi

Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

((Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38))

Art. 9.

Trattamento pensionistico

L'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio e' estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per

l'invalidita' e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo

del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo e' determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali i contributi sono ripartiti tra societa' sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14

giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, n. 357)).

Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito

con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' per gli uomini e del quarantesimo anno di eta' per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata

per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

Capo II

SOCIETA' SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 10.

Costituzione e affiliazione

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo ((2477)) del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 11.

Deposito degli atti costitutivi

Le società sportive, ((entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile))

, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Art. 12.

((Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei

campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati))

Art. 13.

((Controllo giudiziario)

Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si

applica alle società di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1999, N. 242)).

Capo III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

Trattamento tributario

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di

contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennita' prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della

presente legge e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti

previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

((Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione

tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma

dell'articolo 17, in societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attivita' sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti

effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 4) che "la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Abolizione del vincolo sportivo

Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta

professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalita' e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'eta' degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'.

((Le societa' sportive previste dalla presente legge possono

iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennita' di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma

precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le societa' appartenenti a federazioni sportive che abbiano

introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.))

Art. 17.

Trasformazione delle societa' e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5

Le societa' di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge ((**entro il 31 dicembre 1994**)).

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1 luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.

Art. 18.

Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali e' prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorche' siano nominati con decreto ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1981

PERTINI

FORLANI - SIGNORELLO -

SARTI - REVIGLIO -

FOSCHI - ANIASI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Art. 18-bis

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168**)).